



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.za S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417

Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56

P.E.C.: comune.arquatascriviascrivia.al@legalmail.it

Servizio TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Determinazione n.60 del 19/02/2026

N. per servizio 18

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S., AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 13/2023, RELATIVA ALLA VARIANTE PARZIALE 6/2025 AL PRGC VIGENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

VISTE le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni.

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013.

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale n. 22 in data 31/12/2025 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione Responsabilità del servizio.
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e ss.mm.ii).

VISTO il Rapporto Ambientale Preliminare inerente la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., finalizzata ad espletare le procedure di valutazione di cui alla L.R. 13/2023 relative all'impatto ed agli effetti ambientali connessi e conseguenti al progetto preliminare della Variante Parziale n. 6/2025 al P.R.G.C. vigente, presentato al Comune in data 12/11/2025, registrato al protocollo generale al n. 17125 del 13/11/2025, a cura del progettista incaricato Arch. Valeria Brengio, pubblicato, unitamente agli elaborati costituenti il progetto di variante, a far data dal 17/12/2025 per trenta giorni consecutivi sul sito internet comunale e tutt'ora presente nella sezione

“Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e governo del territorio”, al seguente link:
<https://at.hitekinformatica.it/index.php?ente=KSIDS016&key=KSTR064&pub=KB29976F200;>

CONSIDERATO che il predetto documento è stato trasmesso agli enti competenti in materia ambientale con nota prot. n. 18849 del 17/12/2025 per quanto riguarda Arpa e Asl AI e con nota prot. n. 18856 del 17/12/2025 per quanto riguarda la Provincia, come previsto dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, disciplinante l'integrazione delle procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale, con la finalità di ottenere il prescritto parere ambientale;

ATTESO che i soggetti sopraccitati hanno trasmesso i propri contributi tecnici come segue:

- contributo di ASL AL – S.I.S.P. – S.S. Ambiente e Salute – registrato al protocollo generale comunale al n. 217 del 08/01/2026: ritiene che non emergano elementi tali da rendere necessaria l'assoggettabilità della Variante Parziale n. 6/2025 alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), risultando sufficiente la procedura di verifica preventiva e detta alcune prescrizioni e suggerimenti;
- contributo di Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est – registrato al protocollo generale comunale al n. 962 del 22/01/2026: ritiene che la documentazione valutata sia sufficientemente utile a definire i possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali derivanti dall'attuazione della proposta di pianificazione e richiama alcune buone pratiche utili a migliorare la compatibilità ambientale degli interventi proposti in variante, chiedendo all'autorità competente di valutare la possibilità di inserirle nel provvedimento di verifica in modo che vengano attuati in accordo con quanto proposto nella documentazione valutata;

DATO ATTO che la Provincia di Alessandria non ha fatto pervenire il proprio parere, né entro il termine prescritto, né successivamente, ragione per la quale si è proceduto comunque, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e tenuto conto delle disposizioni della DGR 29/02/2016, n. 25-2977 in materia di integrazione delle procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ai sensi della L.R. 56/77, che, all'allegato 1, punto 2.j.1, stabiliscono che, in caso di silenzio dei soggetti chiamati ad esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta di parere, l'iter procede comunque;

PRESO ATTO dell'osservazione del cittadino Pastori Alberto, registrata al protocollo generale comunale al n. 674 del 16/01/2026, rivolta agli impatti sulla viabilità che potrà avere il riuso dell'area, questione che sarà oggetto di analisi nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VIA, che dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023, al momento in cui verranno formulate le eventuali proposte di riuso, come risulta dal verbale dell'organo tecnico allegato alla presente determinazione;

ATTESO che la Giunta Comunale, essendo decaduti i componenti dell'Organo Tecnico comunale istituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/2023 in materia di VIA e di VAS, ha nominato i nuovi componenti dell'Organo Tecnico Comunale con D.G.C. n. 7 in data 05/02/2026, fermo restando che il sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici è Responsabile del Procedimento di Valutazione in quanto soggetto che deve essere diverso dal Responsabile del Procedimento di Pianificazione, quest'ultimo facente capo al Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;

VISTO il verbale in data 13/02/2026 dell'Organo Tecnico Comunale, da cui risulta:

- la decisione di **escludere dalla successiva fase di VAS** la “**Variant** **Parziale n. 6/2025**”, in quanto, conformemente alle ragioni espresse dagli enti competenti in materia ambientale espresse nei relativi contributi, il Rapporto Ambientale Preliminare presentato e valutato risulta già adeguato e completo nel rappresentare e definire i possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali potenzialmente coinvolte nella proposta di pianificazione, come si evince chiaramente dalla sintesi riportata al capitolo 6 del documento in merito alla verifica dei contenuti presenti nell'Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la necessità, espressa sia nel R.A.P., sia nei contributi degli enti, di dettare prescrizioni indirizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio prevedendo la realizzazione delle aree a parcheggio con pavimentazioni semimpermeabili e ombreggiate con idonee essenze arboree di alto fusto, nonché la messa a dimora di essenze idonee lungo tutto il perimetro dell'area in maniera da mitigare l'impatto paesaggistico del polo produttivo sull'esterno;

- circa l'impatto sulla viabilità, la prescrizione che in fase di verifica di VIA del progetto di riuso dell'area, lo studio viabilistico dovrà riguardare, oltre agli aspetti di definizione e dimensionamento dei flussi veicolari indotti dalle nuove attività che si insedieranno, come peraltro prescritto dalle NTA del PRG come integrate dalla VP6/2025, anche le ricadute sui due principali "nodi critici" presenti sulla SP140, precisamente il sottopasso ferroviario in Arquata Scrivia e il casello autostradale di Vignole Borbera. Si rileva inoltre che le "tipologie di attività" che si andranno ad insediare dovranno rispettare le prescrizioni dell'elaborato RIR comunale, in quanto l'area "ex-Cementir" ricade in parte in "area di esclusione" e in parte in "area di osservazione" derivanti dalla presenza di aziende "Seveso" sul territorio comunale;

CONSTATATA pertanto la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., dando atto che il presente provvedimento costituisce atto conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di Variante Parziale 6/2025, ai sensi e per gli effetti della L.R. 13/2023 e del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA in proposito la normativa di seguito specificata:

- Direttiva 2011/92/UE del 13/12/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione);
 - D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente, nella parte seconda, "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" e s.m.i.;
 - L.R. 5/12/1977, 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
 - D.G.R. 09/06/2008, n. 12-8931 recante "D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Norme in materia ambientale – Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi";
 - D.G.R. 29/02/2016, n. 25-2977, recante "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";
 - L.R. 19/07/2023, n. 13, recante "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
 - Comunicato dell'Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte del 26/07/2023, inerente l'applicazione della legge regionale n. 13/2023;
- e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22/08/2024 inerente l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale alla luce delle nuove disposizioni della L.R. 13/2023;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);

DATO ATTO altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO dell'avvenuto espletamento dell'iter di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. finalizzata ad esperire le procedure di valutazione di cui alla L.R. 13/2023 relative all'impatto ed agli effetti ambientali connessi e conseguenti al progetto preliminare della Variante Parziale n. 6/2025 al P.R.G.C. vigente, secondo quanto indicato in premessa;

DI DICHIARARE pertanto concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale n. 6/2025 con **l'esclusione dal processo di VAS della "Variante Parziale n. 6/2025"**, per le motivazioni espresse nel verbale dell'Organo Tecnico comunale in data

13/02/2026, in premessa richiamate, e relativi pareri degli enti, che si allegano alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

DI RIPORTARE per chiarezza **le seguenti prescrizioni**, dettate dall'Organo Tecnico comunale, come risultanti dal verbale citato:

gli edifici in progetto rispondano a quanto previsto dalle vigenti normative in merito al rendimento energetico in edilizia in riferimento alla prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Sia esteso, oltre i limiti prescritti dalle leggi vigenti, l'utilizzo del fotovoltaico su tutti i tetti e sulle eventuali pensiline dei parcheggi, nonché l'utilizzo di sistemi per ridurre il consumo di acqua potabile nei servizi igienici e per l'accumulo delle acque meteoriche;

le aree destinate al parcheggio degli autoveicoli e degli automezzi pesanti dovranno essere realizzate con sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e prevedere la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e di pronto utilizzo (Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire l'ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l'inserimento paesaggistico;

tutto il perimetro dell'area e le aree destinate a verde siano allestite con specie arbustive e arboree autoctone in modo da favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera e in maniera da mitigare l'impatto paesaggistico del polo produttivo sull'esterno. Le specie autoctone potenzialmente idonee sono: farnia (Quercus robur), roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra), prugnolo (Prunus spinosa), pado (Prunus padus), sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), nocciolo (Corylus avellana), biancospino (Crataegus monogyna), frangola (Frangula alnus), berretta da prete (Euonymus europaeus), ciavardello (Sorbus torminalis), rosa selvatica (Rosa canina). Possono, inoltre, essere ritenute idonee alcune essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) che possono costituire una sorgente di disponibilità alimentare per la fauna selvatica quali ad es. il ciliegio selvatico (Prunus avium), il gelso (Morus alba, Morus nigra), il noce (Juglans regia);

tutti gli impianti di illuminazione esterna siano eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico e in particolare dotati di sistemi non disperdenti luce verso l'alto;

in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA, da presentarsi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023, il progetto di riassetto dell'area dovrà contenere la tipologia delle attività che verranno insediate, al fine di valutare gli impatti di tali attività in relazione ai seguenti aspetti:

verifica della compatibilità con la presenza dell'"area di esclusione" e in parte dell'"area di osservazione" derivanti dalla presenza di aziende "Seveso" sul territorio comunale, nonché della conformità con l'elaborato RIR e con le prescrizioni delle NTA del vigente PRG in merito all'eventuale insediamento di industrie insalubri;

verifica dell'impatto sulla viabilità, che dovrà riguardare, oltre agli aspetti di definizione e dimensionamento dei flussi veicolari indotti dalle nuove attività che si insedieranno, come peraltro prescritto dalle NTA del PRG come integrate dalla VP6/2025, anche le ricadute sui due principali "nodi critici" presenti sulla SP140, precisamente il sottopasso ferroviario in Arquata Scrivia e il casello autostradale di Vignole Borbera.

stante la presenza della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, che interessa circa il 50% dell'area ex- Cementir, dovrà essere preventivamente esperito il procedimento di deroga ai sensi dell'art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che:

- la presente determinazione e i suoi allegati, costituenti il risultato della verifica di assoggettabilità, saranno pubblicati integralmente nel sito internet istituzionale del Comune e accessibili a chiunque, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

DI DARE ATTO di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente

atto, in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

– giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

– straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**Il Responsabile del servizio
TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
WILLIAMS DAVID**



STRUTTURA COMPLESSA

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Struttura Semplice attività di Produzione

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Risultato atteso B2.04

Pratica G07_2026_00178

Contributo tecnico G07_2026_00178_001

**Avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
della proposta di Variante parziale n. 6/2025
in attuazione al vigente P.R.G.C.**

Comune di Arquata Scrivia (AL)

**Procedura di V.A.S. - fase di verifica
ai sensi del D. Lgs 152/2006 e del D. Lgs. n. 4/2008 ss. mm. e ii.
e della D.G.R 29 febbraio 2016, n. 25-2977**

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale Nome: Arch. Alessandro Boano	
Verifica	Funzione: Posizione Organizzativa Nome: Dott. Paolo Bisoglio	
Approvazione	Funzione: Responsabile S.S. Attività di Produzione Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est Nome: Dott. Enrico Bonansea	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria
Riferimento telefonico unico 01119680111
PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione del rapporto preliminare predisposto per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità - a corredo della proposta di variante parziale n.6/2025 in attuazione al vigente PRGC del Comune di Arquata Scrivia (AL) ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 ss. mm. e ii.

Il parere di ARPA Piemonte - SC Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est si configura quale contributo tecnico-scientifico alla procedura in qualità di soggetto competente in materia ambientale in applicazione della normativa Nazionale e Regionale.

2. Osservazioni documentarie e procedurali

Il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS è stato predisposto in modo coerente con quanto richiesto dalla normativa. Si evidenzia che le analisi condotte risultano più orientate a definire le caratteristiche ambientali del Comune che a definire i possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali determinate dalle specifiche proposte di pianificazione.

Sono stati verificati strumenti di pianificazione sovra ordinati e sono state definite le caratteristiche dell'ambito comunale in relazione ai vincoli ed alla situazione ambientale generale.

È stata condotta la verifica dei contenuti presenti nell'ALLEGATO I alla Parte seconda del D. Lgs 152/06 ss. mm. e ii.

3. Valutazione delle caratteristiche della variante di piano estrapolate dalla documentazione presentata.

Descrizione degli interventi previsti

La variante parziale interessa numerosi ambiti del territorio comunale e vengono proposte le seguenti modifiche:

1) Modifica dell'indice urbanistico di utilizzazione territoriale relativa della SUL edificabile dell'area produttiva D2 n.7 (sito della "ex Cementir") classificata nel PRGC come "Aree esistenti e confermate, di riordino, di completamento D2" senza modifica alcuna della attuale classificazione urbanistica attribuita dal PRGC vigente e del perimetro cartograficamente individuato. L'incremento di edificabilità è bilanciato operando contestualmente il trasferimento di una quota globalmente equivalente di edificabilità (SUL) proveniente da alcune aree produttive esistenti, appositamente individuate per le loro peculiarità nell'ambito della presente Variante. L'incremento di edificabilità previsto ha lo scopo di finalizzare l'attuazione dei necessari interventi riqualificazione urbana e urbanistica dell'area dismessa e consentire l'insediamento di una nuova attività produttiva tra quelle previste dal PRGC incluse le attività di logistica, come consentito nelle Norme di Attuazione del PRGC vigente, che sarà strutturata con l'edificazione di un polo produttivo comprensivo delle relative infrastrutture, servizi e sistemazioni esterne.

2) Modifiche riguardanti il parametro dell'indice di utilizzazione territoriale Ut e la ridefinizione parziale del perimetro del Piano Esecutivo attraverso lo stralcio dalla superficie territoriale di una porzione di area e la sua riclassificazione urbanistica.

3) Modifica della edificabilità prevista (Superficie Utile Lorda) tramite decremento dell'indice di utilizzazione territoriale relativo all'area produttiva D1 -1b.

4) Modifica della edificabilità prevista (Superficie Utile Lorda) tramite decremento dell'indice di utilizzazione territoriale relativo all'area produttiva D2-1.

5) Modifica della edificabilità prevista (Superficie Utile Lorda) tramite decremento dell'indice di utilizzazione territoriale relativo all'area produttiva D1-3.

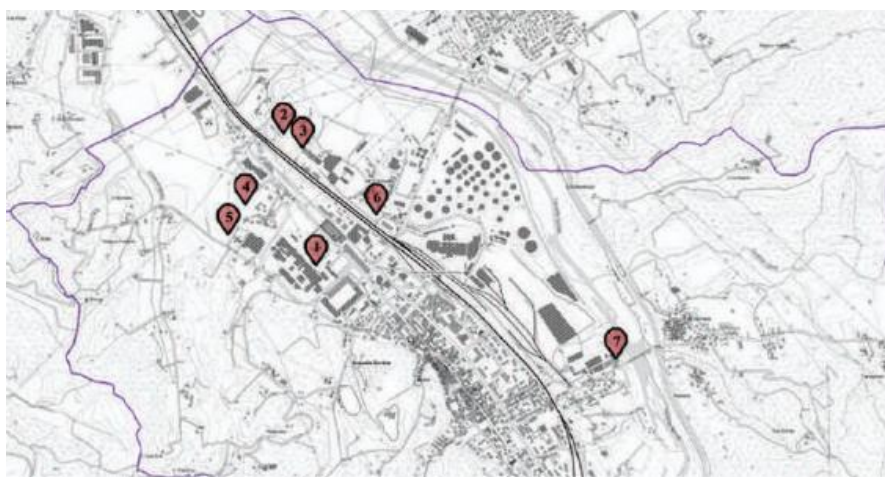
Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria
Riferimento telefonico unico 01119680111
PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

6) Modifica della edificabilità prevista (Superficie Utile Lorda), tramite decremento dell'indice di utilizzazione territoriale relativa all'area produttiva "D1-5 sub comparto 5a", urbanisticamente classificata nel PRGC vigente tra le "Aree produttive di nuovo impianto - D1".

7) Modifica della edificabilità prevista (Superficie Utile Lorda) tramite decremento dell'indice di utilizzazione territoriale relativo all'area produttiva dismessa della ex ICIESSE urbanisticamente classificata nel PRGC vigente come "Aree produttive da mantenere completare riordinare D2".

8) Aggiornamento di riferimenti normativi contenuti all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRGC del Comune di Arquata Scrivia.



Ambiti previsti in variante – Fonte Relazione tecnica

In quale misura il piano/programma costituisce o stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale?

La variante parziale è riferita a numerosi ambiti comunali. Le modifiche proposte sono orientate a ridefinirne le funzioni in modo coerente con le destinazioni d'uso ammesse dal vigente PRGC. Le trasformazioni proposte determinano una significativa variazione del carico antropico negli ambiti individuati ed in quelli adiacenti.

In quale misura il piano/programma influenza altri piani/programmi?

Le proposte urbanistiche non determinano la necessità di modificare il vigente Piano di Classificazione Acustica. E' stata proposta una sintetica verifica della compatibilità delle trasformazioni previste con il Piano di zonizzazione acustica.

Il piano promuove lo sviluppo sostenibile?

La documentazione valutata affronta questi aspetti proponendo alcune specifiche misure di mitigazione.

Il piano/programma solleva problemi ambientali? Se sì, quali?

Dall'esame della documentazione, ed in considerazione delle proposte di pianificazione, si individuano possibili impatti ambientali potenzialmente negativi e significativi legati sia alla fase di cantiere necessaria ad attuare gli interventi proposti sia durante l'utilizzo delle nuove aree in termini di aumento delle emissioni in atmosfera (attività produttive e traffico indotto), aumento delle emissioni rumorose e elevato consumo di suolo. Non si prevedono interferenze con la rete ecologica regionale o con ambiti naturalistici tutelati.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
 Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria
 Riferimento telefonico unico 01119680111
 PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Il piano/programma è rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale?

In generale i possibili effetti dovuti all'attuazione degli interventi previsti nella variante non risultano in antitesi rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria nel settore ambientale.

4. Caratteristiche degli impatti potenziali dello strumento urbanistico e delle aree che ne possono essere interessate.

Analizzando gli ambiti inseriti in variante si evidenziano i seguenti aspetti:

- ricadono in aree definite e normate dal vigente P.R.G.C. con specifiche Norme Tecniche di Attuazione;
- sono stati definiti i vincoli determinati dal D. Lgs 42/2004 ss. mm. e ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- è stata definita la situazione vigente rispetto alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica, la completa regimazione delle acque meteoriche e condotte attività compatibili con le norme di settore;
- le proposte di pianificazione non determinano la necessità di modificare la vigente classificazione acustica comunale. Si segnala però la necessità di rivedere il vigente Piano di Classificazione Acustica in modo da verificare la possibilità di adeguare la classificazione acustica in base ai nuovi possibili utilizzi delle aree in variante e quindi risolvere alcune attuali situazioni di criticità (area cimiteriale; fasce cuscinetto). Dovranno comunque essere prodotte opportune valutazioni previsionali di impatto acustico, a corredo delle pratiche edilizie successive alle modifiche urbanistiche, in considerazione delle modifiche/ampliamenti delle attività in essere considerando tutte le possibili nuove sorgenti acustiche (impianti UTA, macchinari, traffico indotto);
- l'attuazione delle proposte di pianificazione determinerà un esteso consumo di suolo anche se in ambiti già definiti urbanisticamente. L'impatto sulla matrice deve essere considerato diretto, negativo, continuato nel tempo e quindi significativo. Per rispondere a questa situazione si devono prevedere aspetti di mitigazione e compensazione dovranno essere necessariamente attuati anche in accordo a quanto proposto nella documentazione valutata;
- In merito alla gestione della fascia di rispetto cimiteriale si rimanda ai disposti normativi vigenti e alle recenti modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199.

5. Considerazioni conclusive

A fronte di quanto evidenziato nel presente contributo si ritiene che la documentazione valutata sia sufficientemente utile a definire i possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali derivanti dall'attuazione della proposta di pianificazione.

Si segnala che la fase di cantiere, necessaria ad attuare gli interventi previsti in progetto, potrebbe determinare interferenze significative, anche se limitate nel tempo, rispetto alla gestione del traffico, emissioni in atmosfera (mezzi d'opera e polveri) e rumore e vibrazioni.

La scrivente Agenzia ritiene che sia possibile gestire in modo efficace questi aspetti con l'applicazione dei vigenti disposti normativi ambientali riferiti ai cantieri edili.

Si chiede che il parere motivato, espresso dall'autorità competente, definisca le strategie e gli indirizzi che l'amministrazione comunale intende perseguire per garantire la compatibilità ambientale degli interventi proposti in considerazione delle osservazioni e delle indicazioni evidenziate e proposte nella presente relazione insieme a quelle degli altri soggetti con competenza ambientale consultati.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria
Riferimento telefonico unico 01119680111
PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Si richiamano alcune buone pratiche utili a migliorare la compatibilità ambientale degli interventi proposti in variante, e si chiede all'autorità competente di valutare la possibilità di inserirli nel provvedimento di verifica in modo che vengano attuati in accordo con quanto proposto nella documentazione valutata.

- Gli edifici in progetto rispondano a quanto previsto dalle vigenti normative in merito al rendimento energetico in edilizia in riferimento alla prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Utilizzo del fotovoltaico sui tetti e sulle pensiline dei parcheggi, utilizzo di sistemi per ridurre il consumo di acqua potabile nei servizi igienici e realizzazione di sistemi di accumulo delle acque meteoriche.

- Le aree destinate a parcheggio degli autoveicoli dovranno essere realizzate sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e prevedere la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e di pronto utilizzo (Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire l'ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l'inserimento paesaggistico.

- Le aree destinate a verde dovrebbero essere allestite con specie arbustive e arboree autoctone in modo da favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera. Le specie autoctone potenzialmente idonee sono: farnia (*Quercus robur*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero campestre (*Acer campestre*), pioppo nero (*Populus nigra*), prugnolo (*Prunus spinosa*), pado (*Prunus padus*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), nocciolo (*Corylus avellana*), biancospino (*Crataegus monogyna*), frangola (*Frangula alnus*), berretta da prete (*Euonymus europaeus*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), rosa selvatica (*Rosa canina*). Possono, inoltre, essere ritenute idonee alcune essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) che possono costituire una sorgente di disponibilità alimentare per la fauna selvatica quali ad es. il ciliegio selvatico (*Prunus avium*), il gelso (*Morus alba*, *Morus nigra*), il noce (*Juglans regia*).

Buone norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico: tutti gli impianti di illuminazione esterna siano eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico e in particolare dotati di sistemi non disperdenti luce verso l'alto

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria
Riferimento telefonico unico 01119680111
PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
S.S. Ambiente e Salute
Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Trovato

Spett.le Comune Di Arquata Scrivia
Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente
Alla c.a Arch Monica Ubaldeschi

Rif prot 18849 del 17/12/25 – prot ASL 133597 del 18/12/25

OGGETTO: Variante Parziale n. 6/2025 al PRGC del Comune di Arquata Scrivia.
Verifica preventiva di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica – Rapporto Ambientale Preliminare.
Espressione parere.

Valutata la documentazione trasmessa dal Comune di Arquata Scrivia relativa alla Variante Parziale n. 6/2025 al PRGC, predisposta ai sensi della D.G.R. Piemonte 25-2977/2016 per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, si evidenziano i seguenti aspetti sotto il profilo igienico-sanitario.

La variante proposta si configura come un intervento di riequilibrio degli indici edificatori all'interno del comparto produttivo comunale, senza introduzione di nuovo consumo di suolo e senza modifiche alle destinazioni d'uso vigenti. L'operazione urbanistica interessa esclusivamente aree produttive già urbanizzate o dismesse, con particolare riferimento all'area dell'ex Cementir e all'area ex ICIESSE, entrambe oggetto di processi di bonifica ambientale in corso. In tale ambito di bonifica si ritiene che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio prima dell'acquisizione della documentazione attestante l'avvenuta bonifica o, ove previsto, l'esito favorevole dell'analisi di rischio sito-specifica e/o certificazione di idoneità ambientale del sito.

Con riferimento agli aspetti viabilistici, si rileva che la documentazione allegata fornisce un quadro preliminare della situazione attuale, evidenziando la presenza di capacità residua sulla rete stradale principale. Tuttavia, in considerazione della possibile futura destinazione logistica dell'area ex Cementir, si ritiene necessario che il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) includa uno studio viabilistico aggiornato, volto a valutare i flussi indotti e a definire eventuali misure di mitigazione.

Per quanto attiene al clima acustico, le aree interessate ricadono in classe IV e V della zonizzazione acustica comunale, risultando pertanto compatibili con le destinazioni produttive previste. Si ritiene opportuno precisare che comunque, in sede attuativa, ogni nuovo insediamento presenti una valutazione previsionale di impatto acustico, al fine di verificare il rispetto dei limiti vigenti e una verifica post realizzazione insediamento produttivo.

È stata inoltre verificata la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 del R.D. 1265/1934. Le aree oggetto di variante risultano localizzate a distanza ampiamente superiore ai 200 metri dal perimetro cimiteriale e non si rilevano interferenze con il vincolo igienico-sanitario. La variante rispetta pertanto integralmente tale prescrizione tecnica.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione delle acque meteoriche, degli scarichi e dei rifiuti, si rinvia alle verifiche da effettuarsi in sede di progetto attuativo, che dovrà garantire il pieno rispetto della normativa ambientale vigente.

Alla luce degli elementi esaminati, si ritiene che la variante non comporti incrementi significativi del carico urbanistico né introduca pressioni aggiuntive su aree sensibili. Gli impatti potenziali risultano gestibili nell'ambito degli strumenti attuativi e delle procedure già in corso (bonifiche, studi viabilistici, valutazioni acustiche). Pertanto, **non emergono elementi tali da rendere necessaria l'assoggettabilità della Variante**



Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
S.S. Ambiente e Salute
Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Trovato

Parziale n. 6/2025 alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), risultando sufficiente la procedura di verifica preventiva prevista dalla normativa regionale.

Poiché allo stato attuale non è possibile conoscere la tipologia delle attività produttive che verranno insediate nell'area ex Cementir, non è possibile escludere che in futuro possano presentarsi proposte riconducibili alla normativa sul Rischio di Incidente Rilevante (RIR) o alle categorie di industrie insalubri di cui al D.M. 5 settembre 1994. Per tale motivo, si suggerisce che, in fase attuativa, prima dell'insediamento delle attività produttive, venga attivata una **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** o procedura equivalente, al fine di valutare puntualmente gli impatti specifici delle attività proposte e definire eventuali misure di mitigazione.

Cordiali saluti

Il Responsabile
SS Ambiente e Salute
Dott.ssa Anna Maria Trovato



Riferimenti Amministrativi:

Katarzyna ROZDEBA - Tel. 0131 306268

Florian Paolo BACCHIN - Tel. 0142 434516



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎ 0143.600411 📠 0143.600417

Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - www.comune.arquatascrivia.al.it

SERVIZIO TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ORGANO TECNICO PER L'ESAME DEL DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE (RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE) INERENTE LA VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. DELLA VARIANTE PARZIALE 6/2025 AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 13/2023.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **13** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **10,30**, presso il Comune di Arquata Scrivia, in parte in presenza e in parte in collegamento da remoto attraverso la piattaforma GoToMeeting,

DATO ATTO

che con nota Prot. n. 2022 del 06/02/2026 il Responsabile del Procedimento di valutazione, Ing. David Williams, ha convocato per la data odierna la Seduta dell'Organo Tecnico istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 30/10/2010, come modificata e integrata con D.G.C. n. 85/2017, n. 132/2021 e DGC n. 48/2024, invitando regolarmente i seguenti soggetti, nominati quali componenti del suddetto organo con DGC n. 7 del 05/02/2006:

Arch. Favagrossa Marta Maria, in qualità di Presidente
Arch. Fossati Giulia Francesca, in qualità di Vice Presidente
Arch. Brengio Valeria, in qualità di componente
Arch. Pordenon Sergio, in qualità di componente
Ing. Guerra Gabriele, in qualità di componente

CONSTATATA

la presenza dei seguenti soggetti invitati:

Arch. Favagrossa Marta Maria, in qualità di Presidente, in presenza
Arch. Fossati Giulia Francesca, in qualità di Vice Presidente, in collegamento da remoto
Arch. Pordenon Sergio, in qualità di componente, in presenza
Ing. Guerra Gabriele, in qualità di componente, in presenza

e quindi la validità della seduta per la presenza del numero legale

RICHIAMATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- Documento di "Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale Preliminare", finalizzata ad espletare le procedure di valutazione di cui alla L.R. 13/2023 relative alla verifica preventiva dell'assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 6/2025, presentato al Comune in data 12/11/2025, registrato al protocollo generale al n. 17125 del 13/11/2025, a cura del progettista incaricato Arch. Valeria Brengio, pubblicata, unitamente agli elaborati costituenti il progetto di variante, a far data dal 17/12/2025 sul sito internet comunale nella sezione: **"Amministrazione Trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio"**, al seguente link: <https://at.hitekinformatica.it/index.php?ente=KSIDS016&key=KSTR064&pub=KB29976F200>
- I contributi tecnici degli enti, pervenuti come segue:
 - contributo di ASL AL – S.I.S.P. – S.S. Ambiente e Salute – registrato al protocollo generale comunale al n. 217 del 08/01/2026;
 - contributo di Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est – registrato al protocollo generale comunale al n. 962 del 22/01/2026;
- L'osservazione del cittadino Pastori Alberto, registrata al protocollo generale comunale al n. 674 del 16/01/2026, entro i termini previsti dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità della convocazione e la validità della riunione, il Responsabile del Procedimento di valutazione, nonché verbalizzante, dichiara aperta la seduta, facendo presente che non è pervenuto il contributo tecnico della Provincia di Alessandria, né entro il termine prescritto di 45 giorni dalla richiesta, cioè entro il 31/01/2026, né successivamente, ragione per la quale si procede comunque, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto delle disposizioni della DGR 29/02/2016, n. 25-2977 in materia di integrazione delle procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ai sensi della L.R. 56/77, che, all'allegato 1, punto 2.j.1, stabilisce che, in caso di silenzio dei soggetti chiamati ad esprimersi entro trenta o quarantacinque giorni dalla trasmissione della richiesta di parere, l'iter procede comunque.

Il Responsabile del Procedimento di valutazione illustra i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare, dando lettura delle parti salienti dello stesso, nonché dei contributi degli enti pervenuti, che si allegano al presente verbale e possono essere riassunti come segue:

- contributo di ASL AL – S.I.S.P. – S.S. Ambiente e Salute – registrato al protocollo generale comunale al n. 217 del 08/01/2026: **ritiene che non emergano elementi tali da rendere necessaria l'assoggettabilità della Variante Parziale n. 6/2025 alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, risultando sufficiente la procedura di verifica preventiva e detta alcune prescrizioni e suggerimenti;
- contributo di Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est – registrato al protocollo generale comunale al n. 962 del 22/01/2026: **ritiene che la documentazione valutata sia sufficientemente utile a definire i possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali derivanti dall'attuazione della proposta di pianificazione** e richiama alcune buone pratiche utili a migliorare la compatibilità ambientale degli interventi proposti in variante, chiedendo all'autorità competente di valutare la possibilità di inserirle nel provvedimento di verifica in modo che vengano attuati in accordo con quanto proposto nella documentazione valutata.

Riguardo all'osservazione del cittadino Pastori Alberto, registrata al protocollo generale comunale al n. 674 del 16/01/2026, la stessa è rivolta agli impatti sulla viabilità che potrà avere il riuso dell'area, questione che sarà oggetto di analisi nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VIA, che dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023, al momento in cui verranno formulate le eventuali proposte di riuso.

L'Organo Tecnico prende visione dei suddetti contributi tecnici, allegati in copia al presente verbale, constatando che tutti concordano nell'escludere la Variante Parziale 6/2025 dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto il Rapporto Ambientale Preliminare presentato e valutato risulta già sufficientemente utile a definire i possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali potenzialmente coinvolte nella proposta di pianificazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'Organo Tecnico, all'unanimità, assume la decisione di escludere dal processo di VAS la "Variante Parziale n. 6/2025", in quanto, conformemente alle ragioni espresse dagli enti competenti in materia ambientale espresse nei relativi contributi, il Rapporto Ambientale Preliminare presentato e valutato risulta già adeguato e completo nel rappresentare e definire i possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali potenzialmente coinvolte nella proposta di pianificazione, come si evince chiaramente dalla sintesi riportata al capitolo 6 del documento in merito alla verifica dei contenuti presenti nell'Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. In proposito, si condivide la necessità, espressa sia nel R.A.P., sia nei contributi degli enti, di dettare prescrizioni indirizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio prevedendo la realizzazione delle aree a parcheggio con pavimentazioni semimpermeabili e ombreggiate con idonee essenze arboree di alto fusto, nonché la messa a dimora di essenze idonee lungo tutto il perimetro dell'area in maniera da mitigare l'impatto paesaggistico del polo produttivo sull'esterno. Circa l'impatto sulla viabilità, in fase di verifica di VIA del progetto di riuso dell'area, lo studio viabilistico dovrà riguardare, oltre agli aspetti di definizione e dimensionamento dei flussi veicolari indotti dalle nuove attività che si insedieranno, come peraltro prescritto dalle NTA del PRG come integrate dalla VP6/2025, anche le ricadute sui due principali "nodi critici" presenti sulla SP140, precisamente il sottopasso ferroviario in Arquata Scrivia e il casello autostradale di Vignole Borbera. Si rileva inoltre che le "tipologie di attività" che si andranno ad insediare dovranno rispettare le prescrizioni dell'elaborato RIR comunale, in quanto l'area "ex-Cementir" ricade in parte in "area di esclusione" e in parte in "area di osservazione" derivanti dalla presenza di aziende "Seveso" sul territorio comunale.

In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni e i contributi degli enti allegati al presente verbale, ai quali si ritiene di uniformarsi, si dettano le seguenti prescrizioni, che dovranno essere riportate nel provvedimento conclusivo del procedimento di VAS:

- gli edifici in progetto rispondano a quanto previsto dalle vigenti normative in merito al rendimento energetico in edilizia in riferimento alla prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Sia esteso, oltre i limiti prescritti dalle leggi vigenti, l'utilizzo del fotovoltaico su tutti i tetti e sulle eventuali pensiline dei parcheggi, nonché l'utilizzo di sistemi per ridurre il consumo di acqua potabile nei servizi igienici e per l'accumulo delle acque meteoriche;
- le aree destinate al parcheggio degli autoveicoli e degli automezzi pesanti dovranno essere realizzate con sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e prevedere la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e di pronto utilizzo (Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire l'ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l'inserimento paesaggistico;
- tutto il perimetro dell'area e le aree destinate a verde siano allestite con specie arbustive e arboree autoctone in modo da favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera e in maniera da mitigare l'impatto paesaggistico del polo produttivo sull'esterno. Le specie autoctone potenzialmente idonee sono: farnia (Quercus robur), roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra), prugnolo (Prunus spinosa), pado (Prunus padus), sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), nocciolo (Corylus avellana), biancospino (Crataegus monogyna), frangola (Frangula alnus), berretta da prete (Euonymus europaeus), ciavardello (Sorbus torminalis), rosa selvatica (Rosa canina). Possono, inoltre, essere ritenute idonee alcune essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) che possono costituire una sorgente di disponibilità alimentare per la fauna selvatica quali ad es. il ciliegio selvatico (Prunus avium), il gelso (Morus alba, Morus nigra), il noce (Juglans regia);
- tutti gli impianti di illuminazione esterna siano eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico e in particolare dotati di sistemi non disperdenti luce verso l'alto;
- in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA, da presentarsi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023, il progetto di riassetto dell'area dovrà contenere la tipologia delle attività che verranno insediate, al fine di valutare gli impatti di tali attività in relazione ai seguenti aspetti:
 - verifica della compatibilità con la presenza dell'“area di esclusione” e in parte dell'“area di osservazione” derivanti dalla presenza di aziende “Seveso” sul territorio comunale, nonché della conformità con l'elaborato RIR e con le prescrizioni delle NTA del vigente PRG in merito all'eventuale insediamento di industrie insalubri;
 - verifica dell'impatto sulla viabilità, che dovrà riguardare, oltre agli aspetti di definizione e dimensionamento dei flussi veicolari indotti dalle nuove attività che si insedieranno, come peraltro prescritto dalle NTA del PRG come integrate dalla VP6/2025, anche le ricadute sui due principali “nodi critici” presenti sulla SP140, precisamente il sottopasso ferroviario in Arquata Scrivia e il casello autostradale di Vignole Borbera.
- stante la presenza della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, che interessa circa il 50% dell'area ex-Cementir, dovrà essere preventivamente esperito il procedimento di deroga ai sensi dell'art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

Alle ore 12,15 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

- **Il Presidente**
Arch. Favagrossa Marta Maria
Firmato digitalmente
- **I componenti:**
Ing. Guerra Gabriele
Arch. Fossati Giulia Francesca
Arch. Sergio Pordenon
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente
- **Il Segretario verbalizzante:**
Ing. David Williams
Firmato digitalmente

AI COMUNE di ARQUATA SCRIVIA
Alla Responsabile del
Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente
Arch. Monica Ubaldeschi

PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 6/2025 AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17, COMMA 7, L.R. 56/77 E S.M.I.. PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI.

Desidero presentare alcune osservazioni relative al progetto preliminare di variante parziale n. 6/2025 al P.R.G.C., come previsto dall'apposito avviso pubblicato il 17 dicembre 2025, soffermandomi in particolare sull'aspetto viabilistico di accesso alla nuova struttura logistica oggetto della modifica urbanistica in questione.

Nell'allegato 5 alla Relazione illustrativa si afferma che *“La strategia di riuso di aree produttive dismesse, perdurata per decenni (in Arquata) e ancora in corso ha riguardato la radicale trasformazione di un tessuto produttivo obsoleto e periferico, ma ricco di infrastrutture viarie, avente una posizione geografica favorevole ai collegamenti con il sistema portuale ligure.”*

Tuttavia, il collegamento con il sistema portuale genovese, verso sud, e con la rete di comunicazione nazionale ed internazionale verso nord presenta a mio avviso la principale criticità del progetto di realizzazione di un centro logistico nell'area dell'ex Cementir.

La nuova struttura basa la sua operatività sul **trasporto su gomma** e quindi sul collegamento con la rete autostradale - l'A7 Milano Genova - attraverso il casello di Vignole Borbera.

Come già evidenziato nelle mie osservazioni all'*ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 13/2023, RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E CAMPAGNA DI RECUPERO (R5) CON IMPIANTO MOBILE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (INERTI) PRESSO L'AREA EX CEMENTIR IN VIA SERRAVALLE, 49* nel dicembre 2024, il punto debole di questo collegamento è nella strada provinciale 140, dalla rotonda di intersezione con la SS 35 sino al casello, e in particolare nel **sottopasso ferroviario**.

Questo ha una sezione a volta ed al suo interno un percorso pedonale, protetto da guardrail, che riduce la larghezza della carreggiata disponibile per gli automezzi.

La forma della volta rende problematico il transito contemporaneo nelle due direzioni di autocarri con carichi di dimensioni rilevanti: questi tendono quindi a spostarsi verso il centro della carreggiata per evitare di toccare la volta, come già avvenuto, rallentando conseguentemente il traffico.

Questa criticità rischia di generare, a fronte del forte incremento del traffico pesante connesso al centro logistico, rallentamenti e code che facilmente raggiungerebbero la citata rotonda di intersezione con la SS 35 dei Giovi.

Il sottopasso ferroviario rappresenta quindi oggi un ostacolo che andrebbe necessariamente risolto parallelamente all'attivazione del centro logistico; diversamente potrebbe ridurne l'attrattività economica a favore di localizzazioni alternative.

L'adeguamento del sottopasso – che interessa le linee ferroviarie Genova Torino e Genova Milano – a nuove esigenze di viabilità comporterebbe sicuramente costi elevati e tempi di realizzazione non brevi per cui sarebbe necessario un rapido avvio della concertazione tra gli enti pubblici e Rete Ferroviaria Italiana.

Anche il **casello autostradale in Vignole Borbera** non è esente da problemi, primo dei quali la pericolosità dell'incrocio con la strada provinciale 140.

Entro il corrente anno dovrebbero essere appaltati i lavori per migliorarne gli accessi e le uscite. Questo progetto, tuttavia, non rappresenta la soluzione ottimale in quanto la rotatoria di cui si parla da tempo non verrà realizzata, per mancanza di spazio, davanti al casello, ma dopo il ponte sullo Scrivia verso Arquata.

La canalizzazione del traffico davanti al casello avverrà con corsie e spartitraffico che daranno la precedenza ai veicoli in uscita dall'autostrada ma, parallelamente, costringeranno chi intenda accedere al casello provenendo dalla val Borbera e da Stazzano a raggiungere la nuova rotatoria per poi tornare indietro verso l'imbocco, ciò che fa presumere la creazione di ulteriori rallentamenti del traffico.

Rilevo che delle problematiche di viabilità sopra descritte non si fa cenno nella documentazione costituente il progetto di variante urbanistica in questione, carenza che mi pare sostanziale.

Poiché la soluzione al problema sopra descritto comporterebbe certamente costi elevati, varrebbe forse la pena di valutare anche la soluzione del ripristino del collegamento ferroviario tra l'area ex Cementir e lo scalo di Arquata, ipotesi anch'essa costosa poiché il tracciato taglierebbe Strada del Vapore in prossimità dell'area ecologica rendendo necessario un nuovo sovrappasso.

Tuttavia, questa potrebbe ridurre il traffico veicolare con parallela diminuzione dell'inquinamento ambientale dovuto alla motorizzazione diesel presente sugli autocarri oggi in uso.

I problemi di accessibilità al nuovo centro logistico qui trattati, gli aspetti ambientali ed altri fatti quali il tracciato del nuovo terzo valico ferroviario che collegherà direttamente l'area portuale genovese al triangolo Novi – Tortona - Alessandria credo debbano indurre a una nuova valutazione circa la strategicità economica del polo logistico in progetto.

È chiaro che queste analisi competano principalmente alla società proprietaria dell'area ex Cementir e progettista della nuova struttura, tuttavia, credo debbano

coinvolgere anche l'amministrazione comunale che si appresta a fornire le condizioni urbanistiche necessarie ad un progetto che presenta potenziali criticità irrisolte.

Sperando che queste osservazioni possano essere di qualche utilità, porgo cordiali saluti.

Arquata Scrivia, 16 gennaio 2026

Alberto Pastori
Via Grondona, 31
15061 Arquata Scrivia

(lettera firmata digitalmente)